



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 19

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ostanel, Cunegato, Galeano, Luisetto, Sambo, Montanariello, Bigon, Manildo, Dalla Pozza, Trevisi, Baldan Flavio, Micalizzi e Del Bianco

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 gennaio 2026.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

R e l a z i o n e:

La realtà dei piccoli negozi di vicinato è parte della cultura e della tradizione veneta e testimonia di un'epoca in cui le filiere erano corte e la merce aveva accesso pressoché diretto dai luoghi di produzione a quelli di vendita. Prova ne siano gli espressi richiami alle produzioni venete e alle piccole e medie imprese contenuti nello Statuto rispettivamente all'articolo 8 comma 4 e all'articolo 10.

Ciò si traduceva in un ricorso minimo ai trasporti per lo spostamento delle merci e a spostamenti altrettanto minimi - da qui la nomenclatura “di vicinato” utilizzata per identificare tali esercizi commerciali - da parte degli acquirenti. Spostamenti per lo più effettuati a piedi o in bicicletta.

Nondimeno la realtà del commercio di vicinato ha anche una incontestata valenza sociale, infatti, soprattutto nelle zone rurali e nei centri storici e quartieri delle città queste attività svolgono un ruolo fondamentale in quanto, spesso, sono l'unico centro di aggregazione e servizio per l'intera comunità locale oltre che di presidio, anche da un punto di vista della sicurezza, del territorio.

Il successivo avvento della grande distribuzione ha senza dubbio migliorato la possibilità di scelta da parte del consumatore nonché l'accesso a un maggior paniere di beni a parità di potere d'acquisto, grazie a economie di scala.

Tuttavia, specialmente in seguito alle liberalizzazioni dei primi anni duemila, si è nel tempo verificata una proliferazione di grandi strutture di vendita, comunque soggette ad autorizzazione, ma soprattutto di medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati le quali, soggette ad una semplice SCIA, possono insediarsi in tutto il territorio comunale purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale, in molti casi modificando radicalmente l'aspetto urbano.

L'obiettivo, invece, dovrebbe quello di realizzare un ambiente urbano di maggiore qualità ed efficienza, meglio caratterizzato nelle sue componenti per dare un'identità riconoscibile alla città e alle sue diverse parti, superando la contrapposizione tra centro storico e periferia. Per raggiungere questo obiettivo è necessario superare la logica degli interventi “spot” o “eccezionali”, per ricondurli nell'ordinarietà di una programmazione unitaria e coerente legittimata dal perseguimento dei motivi imperativi di interesse generale indicati dal quadro normativo europeo e nazionale.

Sul piano concreto il presente progetto di legge, composto di sette articoli, interviene sulla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” con l'obiettivo di dotare i comuni di maggiori strumenti di governo e controllo degli insediamenti commerciali sul loro territorio con specifico riferimento alle medie strutture di vendita.

In particolare, l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, e nello specifico sulla pianificazione urbanistica in capo ai Comuni, eliminando la distinzione esistente tra le medie strutture di vendita con superficie fino a 1.500 metri quadrati o superiore a 1.500 metri quadrati per

quanto concerne l'individuazione delle aree idonee all'insediamento di grandi e medie strutture commerciali.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, modificando il comma 1 mantenendo la facoltà di procedere con SCIA per l'autorizzazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati solo nei casi di ampliamento di superficie, mutamento del settore merceologico, trasformazione di tipologia e subingresso. Con l'inserimento del comma 1 bis) l'apertura o il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita risulta subordinato a SCIA condizionata all'approvazione della variante urbanistica che individua le aree idonee al loro insediamento.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, eliminando il comma 1 e quindi la facoltà di insediare su tutto il territorio comunale medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati. Viene inoltre specificato, con l'aggiunta del comma 3 bis), che la realizzazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati è sempre consentita nei casi di recupero o riqualificazione urbanistica di strutture dismesse o degradate. Con la modifica del comma 2 viene definito che lo strumento urbanistico comunale individua le aree idonee all'insediamento sia delle medie che delle grandi strutture di vendita.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, prevedendo la presentazione dello studio di impatto viabilistico anche nei casi di apertura o trasferimento di medie strutture di vendita con superficie fino a 1.500 metri quadrati.

L'articolo 5 è la norma transitoria per la quale la Giunta Regionale procederà all'aggiornamento del Regolamento contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale.

Gli articoli 6 e 7 sono rispettivamente la clausola di neutralità finanziaria e l'entrata in vigore.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 dopo le parole: *“delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture”* le parole *“con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati”* sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 dopo le parole: *“entro e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione”* sono inserite le seguenti: *“o della pubblicazione del suo aggiornamento”* e dopo le parole: *“per grandi strutture di vendita e per medie strutture”* le parole: *“con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati”* sono soppresse.

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è così sostituito:

“1. Il mutamento del settore merceologico e il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA condizionata all’approvazione della variante urbanistica di cui all’articolo 21, comma 2. In caso di trasferimento su aree già oggetto di variante urbanistica localizzativa per l’insediamento di medie strutture di vendita la SCIA è immediatamente efficace.”.

**Art. 3 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è abrogato.

2. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, dopo le parole: *“Per le medie strutture”*, le parole: *“con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati”* sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 50 del 2012 è aggiunto il seguente:

“3 bis. L’apertura per le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati è sempre consentita previa verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.”.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, dopo le parole: *“con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati”* sono aggiunte le seguenti: *“e la SCIA per l’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia da esercizio singolo ad esercizio in forma di medio centro commerciale per medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati”*.

Art. 5 - Norma transitoria.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale aggiorna il regolamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".....	3
Art. 3 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".....	3
Art. 4 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".....	4
Art. 5 - Norma transitoria.	4
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 7 - Entrata in vigore.....	4